

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1950

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(NORDIO)

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento

Presentato il 5 luglio 2024

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Il presente disegno di legge è teso alla revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento – quelli, cioè, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 – e regola compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che, tra essi, hanno optato oppure opereranno per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, sia di quelli che hanno optato oppure opereranno per un impegno più circoscritto e compatibile con il concorrente esercizio di ulteriori attività lavorative.

L'articolo 1 interviene sulle norme del capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in ser-

vizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.

Il comma 1 prevede modifiche all'articolo 29, l'inserimento degli articoli 29-*bis* e 29-*ter*, la sostituzione dell'articolo 30, l'inserimento degli articoli 30-*bis*, 30-*ter*, 30-*quater*, 30-*quinquies*, 30-*sexies* e 30-*septies*, una modifica all'articolo 31 e, infine, l'inserimento, nel medesimo capo, degli articoli 31-*bis*, 31-*ter* e 31-*quater*.

L'intervento sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 dispone la sostituzione della rubrica nonché dei commi 6, 7, 8 e 9. In particolare, la disciplina del compenso spettante ai magistrati onorari confermati è espunta dall'articolo 29 perché introdotta nei nuovi articoli 31-*bis*, 31-*ter* e 31-*quater*, i quali regolano altresì il regime contributivo e prevedono l'adeguamento del compenso agli incrementi del costo della vita. Il comma 6, come modificato, specifica che l'opzione per l'esercizio

esclusivo delle funzioni onorarie è incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative. Il comma 7 riproduce la disposizione, già contenuta nel vigente comma 9, in base alla quale i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3, anticipando le disposizioni dettate dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente disegno di legge. Il comma 8 prevede che ai magistrati onorari confermati si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali relativo al personale dell'amministrazione giudiziaria, per quanto riguarda la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi; viene così colmata una rilevante lacuna normativa anche rispetto alla regolazione del periodo di comporta. Il comma 9 prevede che i magistrati onorari confermati, i quali non abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nei termini indicati nel comma 6, possono chiedere di esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo.

L'articolo 29-*bis* contiene norme in materia di impegno complessivo dei magistrati onorari confermati. Al comma 1 esso prevede che i magistrati onorari i quali hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, in modo tale che sia assicurato un impegno lavorativo non superiore a trentasei ore settimanali.

La determinazione dell'orario di lavoro è condizione di compatibilità della disciplina con la direttiva 2003/88/CE, come evidenziato dalla Commissione europea nel parere motivato notificato il 21 luglio 2023 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2016/4081 *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente « Incompatibilità del decreto legislativo n. 116 del 2017 in materia di ma-

gistratura onoraria con le seguenti direttive: direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato; direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale; direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro; direttiva 92/85/CEE sulla maternità ». L'orario, peraltro, è stato individuato su base settimanale, considerando la varietà dell'impegno giornaliero incombente al magistrato onorario, soprattutto nelle giornate in cui lo stesso è impegnato in udienza. In ogni caso, la norma prevede che l'impegno effettivo, anche giornaliero, sia definito tenendo conto delle indicazioni che dovrà adottare il Consiglio superiore della magistratura in relazione al carico complessivo di lavoro che può essere richiesto al magistrato onorario.

Il comma 2, analogamente ma con riferimento ai magistrati onorari che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, prevede che essi assicurino la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, in modo tale che sia assicurato un impegno lavorativo non superiore a sedici ore settimanali.

L'articolo 29-*ter* introduce talune cause di incompatibilità per i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime di esclusività. La norma prevede che costoro non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Dispone altresì che non possano essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza, precisando altresì che la disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile. Tale norma si riferisce esclusivamente a coloro che hanno optato per il regime di esclusività, in quanto per i magistrati di cui al comma 9 dell'articolo 29 la disciplina delle

incompatibilità è quella generale stabilita dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017, richiamata dall'articolo 30-*septies*.

Il nuovo articolo 30 disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei vice procuratori onorari confermati. Il comma 6 chiarisce che l'applicazione dei magistrati onorari confermati al collegio è ammessa solo ricorrendo esigenze temporanee o situazioni emergenziali.

L'articolo 30-*bis* disciplina presupposti e modalità della destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati, che può essere disposta – nelle ipotesi di cui al comma 1 – entro i limiti definiti dalla norma e qualora sussistano eccezionali esigenze di servizio. Il comma 3 chiarisce che ai magistrati onorari destinati in supplenza ai sensi del comma 2 non è dovuto alcun trattamento di missione, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale.

L'articolo 30-*ter* disciplina l'impegno dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e il correlativo godimento del periodo di riposo, fissando un regime analogo a quello previsto per i magistrati onorari assunti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017.

L'articolo 30-*quater* disciplina il trasferimento a domanda dei magistrati onorari confermati nell'ambito del distretto di corte di appello presso cui esercitano le funzioni. La procedura di trasferimento è stata altresì estesa, senza i limiti previsti per il caso di trasferimento a domanda, alle ipotesi in cui il trasferimento si renda necessario per eliminare le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 29-*ter*. Inoltre, il comma 5 dichiara applicabile al magistrato onorario confermato l'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in base al quale il lavoratore che assiste il coniuge o un parente con disabilità in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

L'articolo 30-*quinquies* disciplina la procedura di valutazione di idoneità professionale del magistrato onorario confermato, diretta esclusivamente a valutare la persistenza dell'idoneità professionale, prevedendo che l'onere di motivazione della valutazione da parte della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario sussista solo nel caso in cui debba esprimere un giudizio di non idoneità e specificando che i giudizi positivi di idoneità non comportano alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore.

L'articolo 30-*sexies* riguarda i casi di violazione dei doveri inerenti alle funzioni dei magistrati onorari confermati.

In particolare, il comma 2 prevede che, in ipotesi di grave inadempimento degli impegni assunti o di grave violazione dei doveri e divieti indicati al comma 1 da parte del magistrato onorario, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, rispettivamente per i giudici onorari e per i viceprocuratori onorari, investono del caso la sezione autonoma del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formulando proposta di decadenza. La sezione autonoma, sentito l'interessato, quando ritiene la proposta non fondata dispone, con provvedimento motivato, che essa non abbia seguito; quando ritiene la proposta fondata, la trasmette, con parere motivato, al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore, con provvedimento motivato, dispone la decadenza dall'incarico se accerta il grave inadempimento degli impegni o la grave violazione dei divieti indicati al comma 1.

Il comma 3 stabilisce che, nei casi di minore gravità, con la procedura di cui al comma 2 possono essere disposti, in ragione della concreta rilevanza del fatto, l'ammonimento o la sospensione del magistrato dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno, con gli effetti di cui al comma 6, terzo periodo, ossia la limitazione degli emolumenti alla sola corresponsione dell'assegno alimentare.

Il comma 4 prevede che il Consiglio superiore respinga la proposta di deca-

denza quando non ricorrono i presupposti di cui ai commi 2 o 3 oppure quando la violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1 è di scarsa rilevanza.

Il comma 5 disciplina la procedura nei casi di particolare gravità, da cui derivi incompatibilità con l'esercizio delle funzioni, e quindi prevede che la sezione autonoma del consiglio giudiziario può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato dalle funzioni fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura sulla proposta di cui al comma 2. Se la decisione del Consiglio superiore non interviene nel termine di due mesi dalla proposta, la sospensione decade.

Il comma 6 prevede che, quando è pendente un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto della proposta di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura può sospendere la procedura amministrativa e disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato onorario dalle funzioni fino alla conclusione del procedimento penale. La sospensione può sempre essere revocata. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari a due terzi del compenso di cui all'articolo 31-*bis*.

Il meccanismo che si è realizzato introduce una procedura che consente una verifica dei concreti comportamenti dei magistrati onorari, individuando anche l'ipotesi più radicale della rimozione dall'incarico nonché i casi nei quali può essere disposta la sospensione del magistrato onorario.

L'articolo 30-*septies* prevede, al comma 1, che ai magistrati onorari confermati del ruolo a esaurimento si applicano gli articoli 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, comma 5, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, anche l'articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017. Il comma 2 disciplina la sospensione del rapporto del magistrato onorario confermato, subordinando il provvedimento di sospensione ad una sua richiesta, non vincolata ad alcun presupposto, in tutti i casi nei quali l'esercizio di un'attività estranea risulti incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onora-

rie. In conseguenza della richiesta, è possibile disporre la sospensione. Si tratta di un istituto di favore che, più ampiamente rispetto a quanto previsto per gli altri dipendenti pubblici, consente al magistrato onorario di poter sospendere il rapporto di lavoro per sue esigenze. Resta fermo ovviamente il potere di valutazione sull'accoglimento della richiesta da parte degli organi competenti.

L'intervento sull'articolo 31 prevede che ai giudici di pace e ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 si applichino le disposizioni dell'articolo 30 (Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio) nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021.

Il nuovo articolo 31-*bis* disciplina, ai commi 1 e 2, il compenso dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva e prevede che sia corrisposto ad essi un compenso annuo di euro 58.840, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità, oltre al trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.

Il comma 3 prevede che i magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

Il comma 4 prevede che i contributi previdenziali dovuti per le prestazioni pre-

videnziali e assistenziali in favore dei magistrati di cui al comma 1 sono versati all'INPS secondo le modalità e nei termini previsti per il versamento dei contributi per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Al comma 5 è stabilito che il compenso corrisposto è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo, mentre al comma 6 è regolata la spettanza del buono pasto, erogato in caso di permanenza del magistrato onorario protratta per più di sei ore presso l'ufficio giudiziario, attestata dal dirigente amministrativo dell'ufficio medesimo.

Il comma 7 disciplina il computo delle giornate dedicate alle attività di formazione obbligatoria.

Si evidenzia che, rispetto alle originarie disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 6, quarto periodo, del decreto legislativo n. 116 del 2017, è stata espunta la previsione del divieto di cumulo del compenso con i redditi di pensione.

L'articolo 31-ter, al comma 1, disciplina il compenso dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva e prevede che sia corrisposto loro un compenso annuo di euro 20.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità.

Il comma 2 dispone che i magistrati onorari di cui al comma 1 siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che si applichino ad essi per intero le aliquote contributive pensionistica e aggiuntive previste per i lavoratori parasubordinati e le figure assimilate, anche per i periodi in cui svolgono attività lavorative aggiuntive.

Il comma 3 stabilisce la ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 2 nella misura di un terzo a carico del magistrato e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.

Al comma 4 è previsto che, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i magistrati

onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva e hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa, in relazione ai compensi percepiti per il concorrente esercizio della professione di avvocato, in applicazione del principio di universalità delle tutele previdenziali, in virtù del quale ogni reddito percepito deve generare un versamento contributivo a sua volta suscettibile di costituire una correlata prestazione previdenziale in favore del lavoratore autonomo. In forza del suddetto principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda, *ex multis*, la sentenza n. 5826/2021) e condiviso dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 104 e 238 del 2022), sussiste una relazione di complementarità tra la Gestione separata e le casse professionali.

Il comma 5 prevede che, fermo restando quanto disposto dal comma 2, i magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva e svolgono attività lavorative aggiuntive diverse da quelle indicate al comma 4, sono altresì soggetti all'applicazione del regime contributivo ad esse corrispondente e che, in caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità e paternità, al congedo parentale, alla disgenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS.

Il comma 6 prevede che anche per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 sia assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisca base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.

Il comma 7 prevede che anche ai magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva è riconosciuto il buono pasto, nella misura spettante al personale dell'amministrazione giu-

diziaria, ove venga superata la soglia di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.

Al comma 8 viene disciplinato il computo delle giornate dedicate alle attività di formazione obbligatoria.

Anche per i magistrati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, come per gli esclusivisti, è riconosciuto il trattamento di fine rapporto secondo quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile.

L'articolo 31-*quater* assicura l'adeguamento del compenso dei magistrati onorari del ruolo a esaurimento agli incrementi del costo della vita, nella misura dello 0,98 per cento, con cadenza triennale.

Il comma 2 introduce autorizzazioni di spesa relativamente alle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), riguardanti la disciplina del compenso dei magistrati onorari.

L'articolo 2, in considerazione del fatto che con il presente disegno di legge si introducono modificazioni sostanziali al trattamento giuridico ed economico riservato ai magistrati onorari confermati, prevede la riapertura della procedura valutativa per chi non ha esercitato a suo tempo l'opzione per la conferma. Tuttavia, tale possibilità, in ragione degli stanziamenti già disposti, può essere attivata solo quando, all'esito delle procedure di conferma già concluse, residuino risorse disponibili, accertate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una nuova procedura valutativa, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili, per i magistrati onorari che non hanno presentato richiesta di conferma. All'esito della procedura, i magistrati che dovessero essere confermati hanno l'obbligo di restituire l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ove percepita.

L'articolo 3 contiene le disposizioni transitorie ma non deroga alla disciplina della

vacatio legis ordinariamente prevista, evidenziando con ciò che la novella opera *pro futuro*. Al comma 1 è previsto che i magistrati onorari confermati, i quali siano anche pubblici dipendenti, devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se rilasciata in precedenza.

Il comma 2 dispone che i magistrati confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che non hanno esercitato l'opzione di cui al comma 6 dello stesso articolo, possono chiedere di esercitare l'opzione nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in deroga a quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 29, e che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede sulla domanda entro il trimestre successivo; in caso di accoglimento, ogni effetto decorre dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.

L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie.

Va evidenziato, infine, che, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, è stata richiesta – e concessa in data 6 giugno 2024 dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri – l'esenzione dall'Analisi dell'impatto della regolamentazione per le seguenti ragioni giustificative, congiuntamente considerate:

a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;

b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;

c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La proposta normativa è tesa alla revisione della disciplina economica e previdenziale dei magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, nonché alla compiuta regolazione del rapporto di lavoro sia di coloro che, tra essi, hanno optato oppure opteranno per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie sia per quelli che hanno optato oppure opteranno per un impegno più circoscritto e compatibile con il concorrente esercizio di ulteriori attività lavorative.

L'articolo 1 interviene sulle norme del Capo XI del D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.

Il **comma 1** prevede la modifica dell'articolo 29, l'inserimento degli articoli 29-*bis* e 29-*ter*, la sostituzione dell'articolo 30, l'inserimento degli articoli 30-*bis*, 30-*ter*, 30-*quater*, 30-*quinqies*, 30-*sexies*, 30-*septies*, l'integrazione dell'articolo 31, l'inserimento degli articoli 31-*bis*, 31-*ter* e 31-*quater*.

Nello specifico:

- L'intervento sull'**art. 29** prevede la sostituzione della rubrica, nonché dei commi 6, 7, 8 e 9. In particolare, la disciplina del compenso spettante ai magistrati onorari confermati è espunta dall'articolo 29 perché regolata dagli articoli 31-*bis*, 31-*ter* e 31-*quater*, di nuova introduzione, i quali disciplinano altresì il regime contributivo e l'adeguamento del compenso al costo della vita. In particolare, il comma 6 prevede che l'opzione per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie è incompatibile in termini assoluti con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative. Il comma 7 riproduce la previsione già contenuta nel comma 9 circa il fatto che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3, anticipando le disposizioni dettate ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della presente legge. Il comma 8 prevede che ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto compatibile, il CCNL Comparto funzioni centrali, relativo al personale dell'amministrazione giudiziaria, per la disciplina di permessi, assenze e congedi, colmando una rilevante lacuna normativa anche rispetto alla regolazione del periodo di comporta. Il comma 9 prevede che i magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nei termini indicati nel comma 6, possono chiedere di esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il 30 novembre dello stesso anno, provvede sulla domanda e, in caso di accoglimento, ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello in cui è esercitata l'opzione.

-L'**art. 29-bis** introduce norme in tema di «Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati». Al comma 1 prevede che i magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, assicurano la loro disponibilità per una durata settimanale non superiore a 36 ore, secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura.

Il comma 2 prevede invece che i magistrati onorari che non hanno compiuto l'opzione per il regime di esclusività delle funzioni, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura.

La determinazione dell'orario di lavoro è condizione di compatibilità della disciplina con la direttiva 2003/88/CE, come evidenziato dalla Commissione europea nel parere motivato notificato il 21 luglio



2023 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2016/4081 ex art. 258 TFUE - Incompatibilità del d.lgs. n. 116/2017 in materia di magistratura onoraria con le seguenti direttive: direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato; direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale; direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro; direttiva 92/85/CEE sulla maternità.

-L'**art. 29-ter** introduce norme in tema di «Incompatibilità» nei confronti dei magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività di cui al comma 6 dell'articolo 29 e, *in quanto di natura ordinamentale, non suscettibili di determinare riflessi finanziari.*

-Il nuovo **art. 30** disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei viceprocuratori onorari confermati. Il comma 6 chiarisce che l'applicazione dei magistrati onorari confermati al collegio è ammessa solo ricorrendo esigenze temporanee o situazioni emergenziali.

-L'**art. 30-bis** disciplina presupposti e modalità della destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati, che può essere disposta – nelle ipotesi di cui al comma 1 - nei limiti definiti dalla norma e in presenza di eccezionali esigenze di servizio. Il comma 3 prevede che l'impegno complessivo per l'attività di supplenza di cui ai commi 1 e 2 non può essere superiore a quello previsto dall'articolo 29-bis. Il comma 4 chiarisce che ai magistrati onorari destinati in supplenza ai sensi dei commi 1 e 2 non è dovuto alcun trattamento di missione, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale.

Si specifica che non si prevede alcun trattamento economico aggiuntivo per l'attività di supplenza del magistrato onorario, pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

-L'**art. 30-ter** disciplina l'impegno dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e il correlativo godimento del periodo di riposo, fissando un regime analogo a quello previsto per i magistrati onorari assunti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n.116/2017.

-L'**art. 30-quater** disciplina il trasferimento a domanda dei magistrati onorari confermati nell'ambito del distretto di Corte d'Appello presso cui esercitano le funzioni e stabilisce al comma 5 l'applicabilità al magistrato onorario confermato dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

-L'**art. 30-quinquies** disciplina la procedura di valutazione di idoneità professionale del magistrato onorario confermato, prevedendo che l'onere di motivazione della valutazione da parte della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario sussista solo nel caso in cui debba esprimere un giudizio di non idoneità. La previsione normativa che regola la valutazione di idoneità professionale del magistrato onorario confermato non prevede il passaggio economico ad un livello retributivo superiore, come invece è previsto, in alcuni casi, per la magistratura ordinaria. Per i magistrati onorari confermati non sono previsti livelli retributivi differenziati, la previsione normativa stabilisce un unico livello retributivo. Di contro, invece, nel caso di una valutazione che esprima un giudizio non positivo, il magistrato onorario viene destinato per un biennio ad un ufficio che non comporta l'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

La previsione normativa, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

-L'**art. 30-sexies**, al comma 1, prevede che il Presidente del tribunale, per i giudici onorari confermati, e il Procuratore della Repubblica, per viceprocuratori onorari, vigilano sul rispetto degli impegni assunti dal magistrato onorario in conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e 29-bis, commi 1 e 2, del presente decreto. Inoltre, per i magistrati onorari che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni la vigilanza ha ad oggetto il rispetto delle previsioni dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario e dell'articolo 29-ter del presente decreto. Per i magistrati onorari che non optano per



l'esercizio esclusivo delle funzioni la vigilanza ha ad oggetto anche la previsione dell'articolo 5 del presente decreto. Il comma 2 stabilisce che in caso di grave inadempimento agli impegni assunti o di violazione dei doveri e divieti di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario investe la sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, con proposta di decadenza per la trasmissione, ove ritenuta fondata e sentito l'interessato, al Consiglio superiore della magistratura, che dispone la decadenza dall'incarico se accerta il grave inadempimento o la violazione dei divieti indicati al comma 1. Il comma 3 prevede che nei casi di minore gravità possano essere irrogate le sanzioni dell'ammonizione o della sospensione. Il comma 4 disciplina il caso di respingimento della proposta. Il comma 5 disciplina le ipotesi di sospensione. Infine, il comma 6 regola la procedura nel caso di pendenza di un procedimento penale.

-L'**art. 30-septies** prevede al comma 1 che ai magistrati onorari confermati del ruolo a esaurimento si applicano gli articoli 8, 9, 15, 19, 20, 21 comma 5, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, anche l'articolo 5 del decreto legislativo n. 116/2017. Il **comma 2** disciplina la sospensione del rapporto del magistrato onorario confermato per lo svolgimento di attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie.

Dal punto di vista finanziario non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non avendo, il magistrato onorario, diritto nel periodo di sospensione a nessun trattamento economico, tale periodo non avrà conseguenze anche ai fini previdenziali e assistenziali.

-L'intervento sull'**articolo 31** prevede l'introduzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 vigente alla data del 31 dicembre 2021.

-Il nuovo **art. 31-bis** disciplina ai commi 1 e 2 il compenso dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva e prevede che sia corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità, di euro 58.840, oltre al trattamento per l'esclusivo esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondersi in ogni caso di cessazione del rapporto, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.

Il comma 3 prevede che i magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

Il comma 4 prevede che i contributi previdenziali dovuti per le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei magistrati di cui al comma 1 sono versati all'INPS secondo le modalità e i termini previsti per il versamento dei contributi per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Al comma 5 è stabilito che il compenso corrisposto è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo, mentre al comma 6 è regolata la spettanza del buono pasto, previa attestazione del Dirigente amministrativo dell'ufficio giudiziario di appartenenza.

Al comma 7 viene disciplinato il computo delle giornate dedicate alle attività di formazione obbligatoria.



-L'art. **31-ter**, disciplina al comma 1 il compenso dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva e prevede che sia corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità, di euro 20.000.

Al comma 2 è previsto che i magistrati onorari di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e si applicano per intero le aliquote contributive pensionistica e aggiuntive previste per i lavoratori parasubordinati e figure assimilate, anche per i periodi in cui svolgono attività lavorative aggiuntive. Il comma 3 stabilisce la ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 2 nella misura di un terzo a carico del magistrato e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.

Al comma 4 è previsto che, fatto salvo quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva e hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa, in relazione ai compensi percepiti per il concorrente esercizio della professione di avvocato in applicazione del principio di universalità delle tutele previdenziali, in virtù del quale ogni reddito percepito deve generare un versamento contributivo a sua volta suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. In forza del suddetto principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5826/2021 *ex multis*) e condiviso dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 104 e 238 del 2022), sussiste una relazione di complementarità tra gestione separata e casse professionali.

Il comma 5 prevede che, fermo quanto previsto dal comma 2, i magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva e svolgono attività lavorative aggiuntive diverse da quelle di cui al precedente comma 4, sono altresì soggetti all'applicazione del regime contributivo ad esse corrispondente e che in caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'Inps.

Il comma 6 prevede che anche per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.

Il comma 7 prevede che anche ai magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, ove venga superata la soglia delle sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.

Al comma 8 viene disciplinato il computo delle giornate dedicate alle attività di formazione obbligatoria.

Il **comma 9** prevede il riconoscimento ai magistrati di cui al comma 1 un trattamento per l'esercizio delle funzioni da corrispondersi in ogni caso di cessazione del rapporto, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.

- L'art. **31-quater** prevede a decorrere dal 1° gennaio 2025 e con cadenza triennale l'adeguamento nella misura dello 0,98% dei compensi dei magistrati onorari del ruolo a esaurimento previsti dagli articoli 31-bis e 31-ter.

Nelle tabelle che espongono le quantificazioni è stato applicato un incremento triennale dei compensi nella misura pari allo 0,98%.

Gli oneri sono stati calcolati, in modo prudenziale, per i giudici onorari confermati sulla base della retribuzione prevista per l'esercizio esclusivo delle funzioni e per i giudici onorari immessi post D.lgs. 116/2017 non tenendo in considerazione la riduzione dell'indennità all'ottanta per cento, come previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017. Per i magistrati confermati



è stato applicato, sull'importo previsto per il 2024, l'adeguamento del compenso previsto dall'articolo 31-*quater*, su base triennale a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura pari allo 0,98%; è stato applicato quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile con la percentuale di rivalutazione al settembre 2023; è stata considerata per l'anno 2024 una decorrenza non anteriore al 1° settembre con i nuovi parametri a cui aggiungere la spesa dall'1.1.2024 al 31.8.2024 con i parametri dell'Area Funzionari (ex Area III fascia 3) come previsto dalle disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 116/2017 attualmente vigenti:



Trattamento economico giudici onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva															
Anno	Compenso lordo giudice onorario (a)	Accant.to art. 2120 (b=a/13,5)	Compenso al lordo art. 2120	Sommatória accant.ti art. 2120	Rivalutazione acc.ti art. 2120 (c)	ONERI a carico Amm.ne			Totale oneri amm.ne (g=d+e+f)	Lordo Amm.ne primo anno (h=a+g)	INAIL (i)	Totali oneri al netto del buono pasto (l=a+g+i)	Buoni pasto mensili (m)	Onere complessivo (n=l+m)	
						lordo annuo acc.ti e rival.ne art. 2120 (d=b+c)	IRAP (e)	*Gestione PREVIDENZIALE a carico dell'amm.ne (f)					12		
2024	58.840	4.359	63.199	4.359	-	1.82297	4.359	5.002	16.535	25.896		90	28.335	924	29.259
2025	59.417	4.402	63.819	8.761	80		4.482	5.051	16.697	26.230		90	85.737	924	86.661
2026	59.417	4.402	63.819	13.243	162		4.564	5.051	16.697	26.312		90	85.819	924	86.743
2027	59.417	4.402	63.819	17.807	245		4.647	5.051	16.697	26.395		90	85.902	924	86.826
2028	60.000	4.445	64.445	22.497	330		4.775	5.100	16.860	26.735	84.736	90	86.825	924	87.749
2029	60.000	4.445	64.445	27.272	417		4.862	5.100	16.860	26.822		90	86.912	924	87.836
2030	60.000	4.445	64.445	32.134	505		4.950	5.100	16.860	26.910		90	87.000	924	87.924
2031	60.588	4.488	65.076	37.127	595		5.083	5.150	17.026	27.259		90	87.937	924	88.861
2032	60.588	4.488	65.076	42.210	688		5.176	5.150	17.026	27.352		90	88.030	924	88.954
2033	60.588	4.488	65.076	47.386	783		5.271	5.150	17.026	27.447		90	88.125	924	89.049

L'aliquota contributiva a carico dell'amministrazione è pari al 28,10% ed è così determinata:

- 1) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 23,81%;
- 2) assicurazione contro la disoccupazione involontaria 1,61%;
- 3) assicurazione contro le malattie 2,44%;
- 4) assicurazione di maternità 0,24%.



Trattamento economico giudici onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva														
Anno	Compenso lordo giudice onorario (a)	Accant.to art. 2120 (b=a/13,5)	Compenso al lordo art. 2120	Sommatória accant.ti art. 2120	Rivalutazione acc.ti art. 2120 (c)	ONERI a carico Amm.ne			Totale oneri amm.ne (g=d+e+f)	Lordo Amm.ne primo anno (h=a+g)	INAIL (i)	Totali oneri al netto del buono pasto (l=a+g+i)	Buoni pasto mensili (m)	Onere complessivo (n=l+m)
						lordo annuo acc.ti e rival.ne art. 2120 (d=b+c)	IRAP (e)	*Gestione PREVIDENZIALE a carico dell'amm.ne (f)						
													1,82297	8,50%
2024	20.000	1.482	21.482	1.482	-	1.482	1.700	4.670	6.370		90	8.880	770	9.650
2025	20.196	1.496	21.692	2.978	28	1.524	1.717	4.716	6.433		90	26.719	770	27.489
2026	20.196	1.496	21.692	4.502	55	1.551	1.717	4.716	6.433		90	26.719	770	27.489
2027	20.196	1.496	21.692	6.053	84	1.580	1.717	4.716	6.433		90	26.719	770	27.489
2028	20.394	1.511	21.905	7.648	112	1.623	1.734	4.762	6.496	26.370	90	26.980	770	27.750
2029	20.394	1.511	21.905	9.271	142	1.653	1.734	4.762	6.496		90	26.980	770	27.750
2030	20.394	1.511	21.905	10.924	172	1.683	1.734	4.762	6.496		90	26.980	770	27.750
2031	20.594	1.526	22.120	12.622	203	1.729	1.751	4.809	6.560		90	27.244	770	28.014
2032	20.594	1.526	22.120	14.351	234	1.760	1.751	4.809	6.560		90	27.244	770	28.014
2033	20.594	1.526	22.120	16.111	266	1.792	1.751	4.809	6.560		90	27.244	770	28.014

L'aliquota contributiva, di cui 1/3 a carico del magistrato onorario e 2/3 (23,35%) a carico dell'amministrazione, è pari a 35,03% ed è così determinata:

- 1) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 33,00%;
- 2) tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia 0,50%;
- 3) assicurazione Maternità ex D.M. 12.7.2007 0,22%;
- 4) DIS-COLL 1,31%.



Per il periodo 1/1/2024-31/8/2024 la spesa è parametrata allo stipendio dell'Area Funzionari (ex Area III fascia 3) come prevede l'articolo 29 del decreto legislativo 116/2017 vigente, come di seguito indicato:

Area e p.e.	Emolumenti				Oneri Amministrazione				TOTALE
	Stipendio Tabellare	13^	Ind. Amm. Doppia	Totale lordo dip.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	Totale oneri PA	
					24,20%				
Funzionari Ex Area III Fascia 3	23.501,93	1.958,49	10.195,20	35.655,62	8.628,66	2.025,24	3.030,73	13.684,63	49.340,25
						Rateo 8 mesi 2024			32.893,50

anni	n. unità* all'inizio dell'anno	Cessazioni nel corso dell'anno	Trattamento economico		
			retribuzione parametrato all'area III-F3 art. 29 D.Lgs. 116/2017	ipotesi contributiva lav. dip.te	ipotesi gestione separata
2024	4.393	94	144.501.146	128.536.252	42.392.450
2025	4.299	100		372.555.639	118.175.211
2026	4.199	107		364.233.857	115.426.311
2027	4.092	123		355.291.992	112.484.988
2028	3.969	121		348.275.781	110.139.750
2029	3.848	147		337.992.928	106.782.000
2030	3.701	143		325.406.724	102.702.750
2031	3.558	208		316.167.438	99.673.812
2032	3.350	194		297.995.900	93.846.900
2033	3.156			281.038.644	88.412.184

* si tiene conto delle unità stabilizzate dopo la prima procedura e del 100% di quelle da stabilizzare nella seconda e terza procedura, detratte le unità che presumibilmente cesseranno dalle funzioni per limiti di età dal 2024.

Alla prima procedura di stabilizzazione dell'anno 2022 risultavano in servizio 4.847 unità di magistrati onorari di cui 1.727 con l'anzianità necessaria alla partecipazione alla stessa, di questi 420 hanno rinunciato e gli altri sono stati stabilizzati, per cui nel 2023, prima della seconda procedura di stabilizzazione risultano in servizio oltre alle 3.120 unità da stabilizzare anche 1.307 unità stabilizzate per un totale di 4.427 unità. Negli anni successivi dal 2024 al 2033 si è tenuto conto del personale che matura i requisiti per la cessazione dall'incarico per limiti di età (nel 2024 il contingente di 4.393 unità di personale in servizio è dato dalla differenza tra il contingente di 4.427 unità in servizio all'1/1/2023 e le cessazioni rilevate nel corso del 2023 pari a 34 unità, le cessazioni per gli anni successivi sono evidenziate nel prospetto precedente).

Il calcolo delle cessazioni è stato fatto conteggiando i magistrati onorari che raggiungeranno in via previsionale il limite dei 70 anni, e tali cessazioni non fanno sorgere a carico della PA un onere aggiuntivo sul trattamento pensionistico per l'attività svolta nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.



Trattamento economico giudici onorari immessi post D.lgs. 116/2017

Rif.to D.Lgs. 116/2017	Onorario pro- capite giudice onorario	Indennità di risultato (valore massimo)	INAIL	Buoni pasto 12 mensili	Totale onere
		30,00%			
art. 23, c. 2, 100%	16.140	4.842	90	924	21.996
art. 23, c. 3, 80%	12.912	3.874	90	924	17.800

Riepilogo oneri annui*

anni	n. unità 100%	Trattamento economico
2024	1.607	35.347.572
2025	1.701	37.415.196
2026	1.801	39.614.796
2027	1.908	41.968.368
2028	2.031	44.673.876
2029	2.152	47.335.392
2030	2.299	50.568.804
2031	2.442	53.714.232
2032	2.650	58.289.400
2033	2.844	62.556.624

*Il numero di unità è stato calcolato, in modo prudenziale, considerando il limite massimo di immissioni nel rispetto della dotazione organica fissata in complessive 6.000 unità dall'articolo 1, comma 630, della legge 234/2021.



Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari relativi alla maggiore spesa previdenziale derivante dalle differenze retributive apportate dalla riforma, non sono stati considerati gli effetti relativi alla maggiore contribuzione a carico del lavoratore in quanto già conteggiati nel conto PA, e in via cautelativa gli oneri sono stati calcolati per i giudici onorari confermati, sulla base della retribuzione prevista per l'esercizio esclusivo delle funzioni.

Con riferimento ai giudici onorari immessi post D.lgs. 116/2017 si è ipotizzato che nell'arco del prossimo decennio non sorgano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto delle modeste differenze retributive apportate dalla riforma.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari per il prossimo decennio.

Effetti finanziari (in milioni di euro)
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anni	Oneri previdenziali
2024	-0,10
2025	-0,20
2026	-0,40
2027	-0,70
2028	-1,10
2029	-1,60
2030	-2,30
2031	-3,50
2032	-4,70
2033	-6,20

Il comma 2 prevede una specifica autorizzazione di spesa riferita alle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), di euro 75.021.208 per l'anno 2024, di euro 161.145.499 per l'anno 2025, di euro 160.333.814 per l'anno 2026, di euro 156.061.104 per l'anno 2027, di euro 158.468.594 per l'anno 2028, di euro 153.855.135 per l'anno 2029, di euro 152.981.804 per l'anno 2030, di euro 150.010.605 per l'anno 2031, di euro 148.793.916 per l'anno 2032, di euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.

L'**articolo 2** contempla la rimessione nei termini per la richiesta di conferma in favore dei magistrati onorari che non l'avessero presentata precedentemente, prevedendo una nuova procedura valutativa, bandita dal Consiglio superiore della magistratura secondo le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 116/2017, per un numero di posti corrispondente alle risorse finanziarie disponibili, da accertare con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e necessarie a coprire gli oneri relativi sia al trattamento retributivo, sia alla nuova procedura valutativa, indicando altresì i criteri per la formazione, all'esito della selezione, della graduatoria dei candidati. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera di cui al comma 1, i magistrati onorari non confermati per la mancata presentazione della domanda di partecipazione alle prove valutative già concluse, possono presentare domanda per la partecipazione alle nuove procedure sino al compimento del settantesimo anno di età. All'esito delle nuove procedure i magistrati confermati hanno l'obbligo di restituire integralmente l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n.116 del 2017, ove percepita.



Tale indennità è parametrata agli anni di servizio ed alle udienze in cui sia stato impegnato e non può eccedere il limite complessivo pro-capite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Al fine di garantire la copertura finanziaria della disposizione in esame, non potendosi stimare analiticamente il numero di unità di magistrati onorari in servizio che opereranno per l'indennità di fine prestazione, si rappresenta che non si è provveduto ad un'apposita quantificazione finanziaria in quanto il relativo onere è ampiamente coperto dal mancato compenso annuo lordo che sarebbe stato corrisposto al magistrato onorario in servizio per effetto delle procedure di conferma, che in via prudenziale è stimato in euro 58.840 per l'anno 2024, in euro 59.417 annui per il triennio 2025/2027, in euro 60.000 annui per il triennio 2028/2030, in euro 60.588 annui a decorre dal 2031. Importi, quest'ultimi, che garantiscono comunque la copertura finanziaria in caso di importo massimo erogabile al magistrato onorario in servizio che opterebbe per l'indennità di fine prestazione onoraria (50.000 euro).

La rimessione in termini, da effettuarsi all'esito delle procedure di conferma già concluse, presumibilmente non prima dell'anno 2026, in base ai dati fino ad ora in possesso, può riguardare, allo stato, una platea di 420 unità di magistrati onorari, rilevato alla conclusione della prima procedura di valutazione. Prudenzialmente l'onere per le procedure valutative viene quantificato in euro 70.000 e calcolato su una platea ipotetica di 1.000 unità in ragione del possibile ampliamento della suddetta platea di 420 unità, che potrebbe determinarsi all'esito della definizione della seconda procedura di valutazione nonché della terza procedura (attualmente nella fase di presentazione delle istanze di partecipazione).

Di seguito il dettaglio dei dati e delle spese per le procedure valutative:

DATI	
Domande di partecipazione alle procedure valutative nel triennio 2022-2024	1.000
Componenti Commissioni	3
Segretari per Commissione	1
Gettone di presenza commissione	70 euro

ONERE COMPLESSIVO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI DI VALUTAZIONE							
Anno	Domande di partecipazione alle procedure valutative	Numero massimo di candidati al giorno	Numero sedute di valutazione	Importo in euro gettone presenza per la valutazione	Numero di commissari e segretari per seduta	Importo complessivo gettoni presenza in euro per seduta	ONERE TOTALE PER NUMERO TOTALE SEDUTE
2026	1.000	4	250	70	4	280	70.000

Ai fini del conteggio degli oneri, si è ipotizzato, in via prudenziale che per l'espletamento della suddetta procedura, considerando che vengano esaminati al massimo 4 candidati a seduta, siano necessarie n. 250 sedute di valutazione con commissioni composte da tre commissari e un segretario per commissione, prevedendo altresì che ad ogni componente della commissione verrà erogato un gettone di presenza per l'ammontare pari a 70 euro a seduta (previsto solo nel caso in cui la seduta abbia una durata superiore alle due ore).

Si precisa, inoltre, che trattasi di svolgimento di procedure valutative e non di espletamento di procedure concorsuali. Ciò sta a significare che non si dovranno sostenere oneri di funzionamento per l'organizzazione di concorsi ordinari e che le sedute verranno svolte presso i locali degli uffici giudiziari.



Il comma 4 prevede l'autorizzazione di spesa per l'onere di cui al presente articolo, relativo alla nuova procedura di valutazione, di euro 70.000 per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.

L'**articolo 3** contiene le disposizioni transitorie, senza derogare alla disciplina della *vacatio legis* ordinariamente prevista ed evidenziando con ciò che la novella opera *pro futuro*. Al comma 1 è previsto che i magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 anche se rilasciata in precedenza.

Il comma 2 dispone che i magistrati confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che non hanno esercitato l'opzione di cui al comma 6 dello stesso articolo, possono chiedere di esercitare l'opzione nel termine di trenta giorni a far data dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo e che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il trimestre successivo provvede sulla domanda; in caso di accoglimento, ogni effetto decorre dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.

L'**articolo 4** detta le disposizioni finanziarie.

Il comma 1 prevede una clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 2.

Il comma 2 prevede le norme di copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2 della presente legge, pari ad euro 75.021.208 per l'anno 2024, di euro 161.145.499 per l'anno 2025, di euro 160.403.814 per l'anno 2026, di euro 156.061.104 per l'anno 2027, di euro 158.468.594 per l'anno 2028, di euro 153.855.135 per l'anno 2029, di euro 152.981.804 per l'anno 2030, di euro 150.010.605 per l'anno 2031, di euro 148.793.916 per l'anno 2032, di euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033 cui si provvede:

- a) quanto ad euro 75.021.208 per l'anno 2024, ad euro 158.000.000 per l'anno 2025, ad euro 151.799.930 per l'anno 2026, ad euro 147.457.220 per l'anno 2027, ad euro 149.864.710 per l'anno 2028, ad euro 145.251.251 per l'anno 2029, ad euro 144.377.920 per l'anno 2030, ad euro 138.000.000 per l'anno 2031, ad euro 136.000.000 per l'anno 2032 e ad euro 124.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto dall'articolo 1 comma 370 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) quanto ad euro 3.145.499 per l'anno 2025, ad euro 8.603.884 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
- c) quanto ad euro 3.406.721 per l'anno 2031, ad euro 4.190.032 per l'anno 2032 e ad euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Con riferimento alle riduzioni annuali dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, si assicura che le stesse non sono suscettibili di pregiudicare le attività istituzionali della Scuola Superiore della Magistratura, così come già avvenuto in attuazione dell'articolo 16, comma 5, del DL 75/2023, che ha previsto una riduzione di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2024/2026.

Nella tabella che segue sono riepilogati gli oneri, con decorrenza per il 2024 non anteriore al 1° settembre, per quanto riguarda gli oneri previsti per i magistrati onorari confermati, che trovano copertura nell'ambito dello stanziamento del capitolo 1362, integrato con le modalità specificate nella tabella seguente:



Riepilogo oneri annui contributi assimilati lav. dip.te										Stanziamento Iniziale sul capitolo 1362	Differenza da stanziamento	Copertura		
anni	Trattamento economico magistrati onorari in servizio		Trattamento economico magistrati onorari immessi post D.Lgs. 116/2017		Maggiori oneri contributivi	Oneri ulteriore procedura valutativa	Totale complessivo onere annuo	art 1, c. 370, legge 213/2023	Tab. A			art. 2, c. 37, legge 150/2005		
	Unità	Importo	Unità	Importo										
2024	4.393	273.037.398	1.607	35.347.572	100.000	-	308.484.970	233.463.762	75.021.208	-	-			
2025	4.299	372.555.639	1.701	37.415.196	200.000	-	410.170.835	249.025.336	161.145.499	3.145.499	-			
2026	4.199	364.233.857	1.801	39.614.796	400.000	70.000	404.318.653	243.914.839	160.403.814	8.603.884	-			
2027	4.092	355.291.992	1.908	41.968.368	700.000	-	397.960.360	241.899.256	156.061.104	8.603.884	-			
2028	3.969	348.275.781	2.031	44.673.876	1.100.000	-	394.049.657	235.581.063	158.468.594	8.603.884	-			
2029	3.848	337.992.928	2.152	47.335.392	1.600.000	-	386.928.320	233.073.185	153.855.135	8.603.884	-			
2030	3.701	325.406.724	2.299	50.568.804	2.300.000	-	378.275.528	225.293.724	152.981.804	8.603.884	-			
2031	3.558	316.167.438	2.442	53.714.232	3.500.000	-	373.381.670	223.371.065	150.010.605	8.603.884	3.406.721			
2032	3.350	297.995.900	2.650	58.289.400	4.700.000	-	360.985.300	212.191.384	148.793.916	8.603.884	4.190.032			
2033	3.156	281.038.644	2.844	62.556.624	6.200.000	-	349.795.268	212.191.384	137.603.884	8.603.884	5.000.000			





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. P. P.

25/06/2024



Disegno di legge "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	2		Revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente c.d. ad esaurimento, con rideterminazione dei compensi in favore dei magistrati onorari che esercitano le funzioni in via esclusiva e non esclusiva, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 116/2017	S	C	75,0	161,1	160,3	156,1	75,0	161,1	160,3	156,1	75,0	161,1	160,3	156,1
1	2		Revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente c.d. ad esaurimento, con rideterminazione dei compensi in favore dei magistrati onorari che esercitano le funzioni in via esclusiva e non esclusiva, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 116/2017 - effetti riflessi	E	TC					36,4	78,2	77,8	75,7	36,4	78,2	77,8	75,7
2	4		Gettoni di presenza da corrispondere ai membri della commissione incaricata delle procedure valutative per la rimessione in termini dei magistrati onorari	S	C			0,1				0,1				0,1	
4	2	a)	Riduzione del Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria, di cui all'art. 1, c. 370, della L. 213/2023	S	C	-75,0	-158,0	-151,8	-147,5	-75,0	-158,0	-151,8	-147,5	-75,0	-158,0	-151,8	-147,5
4	2	a)	Riduzione del Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria, di cui all'art. 1, c. 370, della L. 213/2023 - effetti riflessi	E	TC					-36,4	-76,6	-73,6	-71,5	-36,4	-76,6	-73,6	-71,5
4	2	b)	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C		-3,1	-8,6	-8,6		-3,1	-8,6	-8,6		-3,1	-8,6	-8,6
4	2	c)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui all'art. 2, c. 37, della L. 150/2005	S	C												
Entrate						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,1	4,2	0,0	1,5	4,1	4,2
Spese						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,1	4,2	0,0	1,5	4,1	4,2

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La necessità dell'intervento normativo è di evitare che la Commissione europea deferisca l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE per la violazione dei diritti dei magistrati onorari in quanto lavoratori.

La Commissione europea, infatti, ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia ed in particolare ha contestato allo Stato italiano la non conformità della disciplina prevista dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di magistratura onoraria, con riferimento alle regole che disciplinano il rapporto di lavoro dei magistrati onorari, alle seguenti direttive:

- direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato ("accordo quadro sul lavoro a tempo determinato");
- direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES ("accordo quadro sul lavoro a tempo parziale");
- direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ("direttiva sull'orario di lavoro");
- direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ("direttiva sulla maternità").

Il presente disegno di legge, pertanto, introduce disposizioni organiche per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente c.d. ad esaurimento – quelli, cioè, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 13/07/2017, n. 116 e regola compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che, tra essi, hanno optato oppure opteranno per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, sia di quelli che hanno optato oppure opteranno per un impegno più circoscritto e compatibile con il concorrente esercizio di ulteriori attività lavorative.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate al regime attualmente in vigore, è stato perseguito l'obiettivo del legislatore nazionale, coerente sul punto con le richieste della Commissione UE, di eliminare i profili irragionevolmente discriminatori dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento in ordine alle seguenti condizioni di impiego:

- indennità nei casi di malattia e infortunio e in caso di gravidanza;
- tutela previdenziale e assistenziale;
- modalità e livelli retributivi, nonché adeguamento del compenso al costo della vita;
- trattamento fiscale;
- ferie annuali retribuite;
- individuazione precisa di un orario di lavoro settimanale, anche per consentirne la registrazione;

Il sopra esposto intervento normativo si conforma altresì al programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il disegno di legge in esame interviene modificando e integrando le norme del Capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.

Il decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 57 del 2016, ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria, distinguendo il regime dei magistrati in servizio al momento della sua entrata in vigore da quelli reclutati successivamente. In entrambi i casi, il trattamento giuridico ed economico non è assimilabile ad un rapporto di pubblico impiego. Il decreto legislativo supera, nel settore giudicante, la bipartizione tra giudice di pace e giudice onorario di tribunale (GOT) prevedendo un'unica figura di "giudice onorario di pace", che può essere assegnato all'ufficio del giudice di pace ovvero ad uffici giudiziari nell'ambito dei quali compone l'ufficio per il processo ed è assegnatario di un compendio di procedimenti monocratici in relazione ai quali è prevista la sua competenza, aggiungendosi a ciò ed in via straordinaria la possibilità di comporre collegi ed essere destinati in supplenza di magistrati togati in condizioni di temporaneo impedimento. Il decreto legislativo ha previsto precise disposizioni relative alla durata dell'incarico, alle funzioni e ai compiti e all'indennità spettante ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma. Quanto all'indennità, la riforma del 2017 individua la misura dei compensi annuali lordi del magistrato onorario, specificando che per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal decreto legislativo tali compensi sono onnicomprensivi. Inoltre, la riforma, pur confermando che l'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato, realizza tuttavia una drastica riduzione delle indennità spettanti in base alla disciplina antecedente (quella che continua ad applicarsi ai magistrati in servizio al 15 agosto 2017).

L'entrata in vigore di tale riforma, inizialmente prevista alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (15 agosto 2021) per i Capi da I a IX e al 31 ottobre 2021 per le disposizioni in materia di processo civile telematico, è stata da ultimo rinviata dall'art. 17-ter del decreto-legge n. 80 del 2021, che ha stabilito che le disposizioni dei Capi da I a IX si applichino, oltre che ai magistrati immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, anche ai magistrati onorari già in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che le norme sul processo telematico entrino in vigore con riguardo ai procedimenti introdotti dinanzi al giudice di pace a decorrere dal 31 ottobre 2025. Il medesimo art. 17-ter ha altresì differito al 1° gennaio 2022 l'applicabilità del nuovo regime di attribuzione dell'indennità ai magistrati onorari in servizio.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il disegno di legge contenente disposizioni recanti modifiche alla disciplina della magistratura onoraria consta di quattro articoli, comprese le disposizioni finanziarie.

L'articolo 1 interviene sulle norme del Capo XI del D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.

Il **comma 1** prevede la modifica dell'articolo 29, l'inserimento degli articoli 29-*bis*, 29-*ter*, la sostituzione dell'articolo 30, l'inserimento degli articoli 30-*bis*, 30-*ter*, 30-*quater*, 30-*quinquies*, 30-*sexies*, 30-*septies*, l'inserimento degli articoli 31-*bis*, 31-*ter*, 31-*quater* dopo l'articolo 31.

Nello specifico:

- L'intervento sull'**art. 29** prevede la sostituzione della rubrica, nonché dei commi 6, 7, 8 e 9.

In particolare, la disciplina del compenso spettante ai magistrati onorari confermati è espunta dall'articolo 29. Il comma 6 di nuova introduzione prevede che l'opzione per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie è incompatibile in termini assoluti con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative, colmando una lacuna normativa sul punto.

Il comma 7, di nuova introduzione, prevede che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3.

Il comma 8 prevede che ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto compatibile, il CCNL Comparto funzioni centrali, per la disciplina di permessi, assenze e congedi, colmando una rilevante lacuna normativa anche rispetto alla regolazione del periodo di comporta, in quanto si tratta di istituti non disciplinati per l'innanzi.

Il comma 9 prevede che i magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, possono chiedere di esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo, modificando quindi l'attuale previsione di cui all'articolo 29, comma 6.

- L'**art. 29-bis** introduce norme in tema di «Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati», ed in particolare, per gli esclusivisti si prevede che, nell'ambito del programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale e secondo le indicazioni elaborate dal C.S.M. essi debbano assicurare un impegno non superiore alle trentasei ore settimanali complessive.

Per i non esclusivisti, il comma 2 prevede che essi debbano assicurare un impegno non superiore alle sedici ore settimanali complessive.

La determinazione, in termini di durata, dell'impegno lavorativo settimanale complessivo è condizione di compatibilità della disciplina con la direttiva 2003/88/CE, come evidenziato dalla Commissione europea nel parere motivato notificato il 21 luglio 2023 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2016/4081 ex art. 258 TFUE - Incompatibilità del d.lgs. n. 116/2017 in materia di magistratura onoraria con le seguenti direttive: direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato; direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale; direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro; direttiva 92/85/CEE sulla maternità.

- Il nuovo articolo **29-ter** disciplina l'incompatibilità per i magistrati onorari che hanno optato per le funzioni esclusive. Queste previsioni si rendono necessarie in ragione della assenza di una disciplina specifica che regoli le già menzionate incompatibilità.

- Il nuovo **art. 30** disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei viceprocuratori onorari confermati, innovando parzialmente la disciplina di cui all'art. 30 attualmente in vigore. Il comma 6, in particolare, chiarisce che l'applicazione dei magistrati onorari confermati al collegio è ammessa solo ricorrendo esigenze temporanee o situazioni emergenziali, innovando anche

rispetto alla specifica previsione di cui all'art. 30, comma 5 del decreto legislativo n.116 del 2017 attualmente in vigore.

- L'**art. 30-bis** disciplina presupposti e modalità della destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati innovando rispetto alla disciplina generalmente prevista per tutti i magistrati onorari dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n.116 del 2017 nel testo attualmente in vigore.

- L'**art. 30-ter** tratta delle attività dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale, nonché del godimento del periodo feriale. La disciplina contempla la regola per cui durante il periodo di "sospensione feriale" di cui alla legge 7 ottobre 1969, n.742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio, i magistrati onorari confermati non prestino attività lavorativa. Se e per il periodo in cui lavorano anche in tale periodo, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. Si prevede poi che il compenso previsto dagli articoli 31-bis e 31-ter è corrisposto anche durante il periodo di cui al presente articolo.

- L'**art. 30-quater** disciplina il trasferimento a domanda dei magistrati onorari confermati nell'ambito del distretto di Corte d'Appello presso cui esercitano le funzioni e stabilisce al comma 5 l'applicabilità al magistrato onorario confermato dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104, innovando rispetto alla disciplina in vigore che nulla prevede al riguardo.

- L'**art. 30-quinquies** regola la procedura di valutazione di idoneità professionale del magistrato onorario confermato, **finalizzato a verificare la permanenza dell'idoneità all'impiego**, colmando un vuoto normativo e prevedendo che l'onere di motivazione della valutazione da parte della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario sussista solo nel caso in cui debba esprimere un giudizio di non idoneità.

- L'**art. 30-sexies** disciplina le regole applicabili al magistrato confermato in caso di violazione dei doveri inerenti alle funzioni. Si prevede un dovere di vigilanza in capo al dirigente dell'ufficio di appartenenza e si procedimentalizza il meccanismo di contestazione della violazione e delle relative conseguenze. Si disciplina anche una ipotesi di sospensione dalle funzioni per i casi di violazione più grave.

- L'**art. 30-septies**, al primo comma, applica, con la tecnica del rinvio, ai magistrati onorari confermati, di una serie di disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2017. Al secondo comma, prevede la sospensione dell'incarico su domanda in caso di svolgimento da parte del magistrato onorario confermato, di attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie.

- Il nuovo **art. 31-bis** disciplina ai commi 1 e 2 il compenso dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva, innovando rispetto alla disciplina dell'art. 29, comma 6 in vigore.

- L'**art. 31-ter**, disciplina al comma 1 il compenso dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, innovando rispetto all'art. 29, comma 7 attualmente in vigore.

- L'**art. 31-quater** assicura l'adeguamento al costo della vita del compenso dei magistrati onorari.

L'**articolo 2** prevede la rimessione nei termini per la richiesta di conferma a favore dei magistrati onorari che non l'avessero presentata, salva la restituzione dell'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, ove percepita e disciplina la procedura di conferma, mediante la partecipazione ad ulteriore procedura valutativa che sarà indetta nei limiti delle residue risorse disponibili.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il presente disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative in materia analoga a quella trattata nelle proposte qui analizzate.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Risulta la procedura di infrazione n. 2016/4081 da parte della Commissione Europea in merito all'incompatibilità del d.lgs. n. 116/2017 in materia di magistratura onoraria con la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, la direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, la direttiva 2003/88CE sull'orario di lavoro e la direttiva 92/85/CEE sulla maternità.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Davanti alla CGUE sono stati istaurati i seguenti giudizi, attualmente pendenti: C-41/23 (Consiglio di Stato); C-548/22 G.d.P. Fondi); C-748/22 (G.d.P. Arcidosso); C-163/23 (G.d.P. Bologna).

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte specifiche definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il presente intervento legislativo fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti come riassunte *sub* 3) della parte I, proprio in ragione dell'esigenza di realizzare il loro innesto nel tessuto normativo esistente.

Come già rilevato, l'intervento normativo introduce sia disposizioni necessarie all'adeguamento del diritto nazionale alle seguenti direttive: la direttiva 1999/70/CE, la direttiva 97/81/CE, la direttiva 2003/88/CE e la direttiva 92/85/CEE, sia disposizioni che incidono, mediante novellazione, sulla disciplina vigente in materia, attualmente disciplinata dal D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione delle norme proposte dal Ministero della giustizia, ci sono state interlocuzioni con il Consiglio Superiore della Magistratura, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché INPS e Cassa forense quanto alla definizione del trattamento previdenziale e sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'amministrazione della giustizia e segnatamente le informazioni disponibili presso l'amministrazione centrale.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può acquisire i dati necessari dai propri sistemi di rilevazione.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

*Ministero della Giustizia*
Ufficio Legislativo

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, con riferimento allo Schema di disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento", in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari

Il presente disegno di legge, che introduce modifiche alle norme del Capo XI del D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57" è volto al pieno superamento degli addebiti mossi dalla Commissione europea con il parere motivato notificato il 21 luglio 2023 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2016/4081 ex art. 258 TFUE. In questa direttrice si collocano le previsioni di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale del «Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio» (ora ridenominato «Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio»), mirate a completare il sistema di tutela del rapporto di lavoro dei magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017.

L'intervento incide sull'assetto ordinamentale, in vigore, della magistratura onoraria, al fine di disporre una compiuta regolazione del rapporto di lavoro sia di coloro che, tra essi, hanno optato oppure opereranno per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie sia per quelli che hanno optato oppure opereranno per un impegno più circoscritto e compatibile con il concorrente esercizio di ulteriori attività lavorative.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli, dei quali gli articoli 3 e 4 contengono rispettivamente disposizioni transitorie e finanziarie. Nel dettaglio, si osserva quanto segue.

L'articolo 1 apporta modifiche all'art. 29 «Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio» ora denominato «Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio», sostituisce i commi da 6 a 9 e introduce il nuovo articolo 29-bis.

In particolare, al comma 6 si prevede che l'opzione per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie è incompatibile in termini assoluti con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative.

Il comma 7 riproduce la previsione già contenuta nel comma 9 e dispone che i magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore della novella, cessino dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa.

Il comma 8 prevede che ai magistrati onorari confermati si applica il CCNL Comparto funzioni centrali, relativo al personale dell'amministrazione giudiziaria, per la disciplina di permessi, assenze e congedi, colmando una rilevante lacuna normativa anche rispetto alla regolazione del periodo di compenso. Il comma 9 prevede che i magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nei termini indicati nel comma 6, possono chiedere di esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo.

L'articolo 29-bis «Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati» introduce norme che allineano la disciplina della magistratura onoraria alla direttiva 2003/88/CE, al fine di superare positivamente le sopra richiamate osservazioni della Commissione europea notificate il 21 luglio 2023 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2016/4081 ex art. 258 TFUE. E' previsto che i magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, assicurino la loro disponibilità per una durata settimanale non eccedente le 36 ore e i magistrati onorari che non hanno optato per il regime di esclusività, assicurino un impegno lavorativo settimanale non superiore 16 ore, secondo i programmi definiti dal Procuratore della Repubblica o dal Presidente del tribunale.

L'articolo 29-ter detta le condizioni di incompatibilità dell'esercizio delle funzioni di magistrato onorario per i magistrati esclusivisti.

L'articolo 30 disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei viceprocuratori onorari confermati con l'elencazione dei procedimenti monocratici che possono essere loro assegnati per la trattazione e la definizione, sia nel settore civile che penale.

L'articolo 30-bis disciplina condizioni e limiti della destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati.

Gli articoli 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e 30-septies declinano nel dettaglio la disciplina degli ulteriori profili del rapporto di lavoro del magistrato onorario (godimento del periodo feriale, trasferimenti, valutazione di inidoneità professionale, conseguenze in caso di violazione dei doveri inerenti alle funzioni).

L'articolo 31-bis, di nuova introduzione, disciplina il trattamento economico e fiscale, nonché il regime contributivo, previdenziale e assistenziale dei magistrati optanti per

l'esercizio in via esclusiva delle funzioni onorarie. A costoro è corrisposto un compenso annuo pari euro 58.840, erogato in tredici mensilità, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato; è altresì riconosciuto un trattamento per l'esclusivo esercizio delle funzioni onorarie da corrispondersi in ogni caso di cessazione del rapporto, da determinarsi secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile; sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- c) assicurazione contro le malattie;
- d) assicurazione di maternità.

I contributi previdenziali dovuti per il finanziamento delle forme di previdenza ed assistenza sociale di cui al comma 3 sono versati all'INPS e all'INAIL secondo le disposizioni, le modalità e i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. È riconosciuto loro il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, ove sia superata la soglia delle sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.

L'articolo 31-ter disciplina il trattamento economico e fiscale, nonché il regime contributivo, previdenziale e assistenziale dei magistrati che optanti per l'esercizio non esclusivo delle funzioni onorarie: ad essi è corrisposto un compenso annuo pari euro 20.000, erogato in tredici mensilità, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato; sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e si applicano per intero le aliquote contributive, pensionistica e aggiuntive previste per i lavoratori parasubordinati e figure assimilate, anche per i periodi in cui svolgono attività lavorative aggiuntive. Il comma 3 stabilisce la ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 2 nella misura di un terzo a carico del magistrato e di due terzi a carico del Ministero della giustizia. È previsto che i magistrati onorari che hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengano altresì l'iscrizione presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in relazione ai compensi percepiti per il concorrente esercizio della professione di avvocato - in applicazione del principio di universalità delle tutele previdenziali, in virtù del quale ogni reddito percepito deve generare un versamento contributivo a sua volta suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. Analogamente, è previsto che i magistrati onorari che svolgono attività lavorative aggiuntive diverse dall'esercizio della professione forense, mantengano altresì il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepite per quelle attività. In entrambi i casi, in caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, è previsto che le prestazioni dovute siano richieste all'INPS.

Anche ai magistrati non esclusivisti è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, ove sia superata la soglia delle sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.

Come per gli esclusivisti, anche per i magistrati onorari non optanti per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie è previsto che il compenso loro corrisposto è assimilato ai fini fiscali al reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, con la previsione che costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del trattamento contributivo, previdenziale e assistenziale assicurato dalla novella.

Ai magistrati onorari non esclusivisti è riconosciuto un trattamento per l'esercizio non esclusivo delle funzioni da corrispondersi in ogni caso di cessazione del rapporto, da determinarsi secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.

L'articolo 31-*quater* prevede, colmando una rilevante lacuna, l'adeguamento al costo della vita del compenso dei magistrati onorari del ruolo a esaurimento, secondo un meccanismo analogo a quello previsto per i magistrati ordinari.

L'articolo 31-*quinquies* disciplina la facoltà di riscatto delle annualità di esercizio delle funzioni onorarie con oneri a carico dell'interessato.

L'articolo 2 prevede la riapertura della procedura selettiva, disponibile per chi non ha esercitato a suo tempo l'opzione di conferma, subordinando tale evento alla possibilità che, in ragione degli stanziamenti già disposti, all'esito delle procedure di conferma già concluse, residuino risorse disponibili. All'esito della procedura di conferma, è prevista la restituzione dell'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, ove percepita.

L'articolo 3 contiene disposizioni transitorie in materia di autorizzazione per i magistrati onorari pubblici dipendenti e dell'esercizio della nuova opzione per i magistrati onorari che hanno optato per le funzioni non esclusive.

L'articolo 4 contiene, infine, le disposizioni finanziarie.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento

L'intervento in esame, sinteticamente sopra riportato, apporta modifiche, per quanto di diretto interesse, alla disciplina della magistratura onoraria ed è volto ad una compiuta regolazione del rapporto di lavoro dei magistrati onorari del "ruolo ad esaurimento" in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017.

Si rappresenta che l'intervento involge un numero esiguo di destinatari, pari all'incirca a 4.827 magistrati onorari (dati in possesso dell'Amministrazione). Sono destinatari diretti il Ministero della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura. Sono, altresì, destinatari dell'intervento l'INPS, coinvolto nel complessivo miglioramento del regime previdenziale e assistenziale sia dei magistrati onorari esclusivisti che dei non optanti per l'esercizio esclusivo delle funzioni e i Consigli dell'ordine degli avvocati, per le eventuali richieste di cancellazione dall'Albo dei magistrati onorari optanti per il regime di esclusività delle funzioni.

Invero, dai dati in possesso dell'Amministrazione, alla prima procedura di stabilizzazione dell'anno 2022 risultavano in servizio **4.847 unità di magistrati**

onorari, di cui 1.727 con l'anzianità necessaria alla partecipazione alla stessa; di questi, 420 hanno rinunciato e gli altri sono stati stabilizzati. **Nel 2023**, prima della seconda procedura di stabilizzazione, risultavano in servizio, pertanto, oltre alle 3.120 unità da stabilizzare anche 1.307 unità stabilizzate, per un **totale di 4.427 unità**. Attualmente il numero dei magistrati onorari del ruolo ad esaurimento è in diminuzione, tenuto conto delle unità che matureranno, nei prossimi anni, i requisiti per la cessazione dall'incarico per raggiunti limiti di età. A titolo esemplificativo, le cessazioni rilevate nel corso del 2023 sono pari a 34 unità.

Anche i suddetti dati evidenziano l'esiguità dei destinatari dell'intervento.

c) Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio

Il disegno di legge in esame - come precisato sub a) - è volto al pieno superamento degli addebiti svolti dalla Commissione europea con il parere motivato notificato il 21 luglio 2023 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2016/4081 ex art. 258 TFUE. La Commissione ha rilevato un disallineamento, della disciplina italiana in materia di status di lavoratore del giudice onorario, con le seguenti direttive: direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro, direttiva 92/85/CEE sulla maternità.

L'intervento in esame è assistito dalle misure finanziarie già previste ed autorizzate dalla Legge di Bilancio 2024, all'articolo 1 (commi da 370 a 373).

In particolare, con la disposizione citata il legislatore ha istituito un fondo (con dotazione finanziaria annuale riferita alle annualità dal 2024 al 2032) nello stato di previsione del Ministero della giustizia, per l'attuazione degli interventi di riforma della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, al fine di garantire la continuità delle funzioni medesime e di accrescerne l'efficienza (comma 370). Tale norma ha specificamente previsto che, nell'ambito del limite massimo di spesa di cui al comma 370 siano apportate, con legge, le necessarie modifiche al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, allo scopo di prevedere la costituzione di un ruolo a esaurimento dei magistrati onorari in servizio per coloro che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie e per coloro che esercitano tali funzioni in via non esclusiva (comma 371).

Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, optanti per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e quelli che optano per tali funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (comma 372).

Il compenso corrisposto ai sensi di quanto previsto dai commi da 370 a 372, da definire con le modifiche previste ai sensi del comma 371, è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente (comma 373).

Si rileva, pertanto, che l'intervento in esame è previsto in attuazione e nei limiti delle risorse già stanziate e tramite l'intervento delle strutture interne dell'amministrazione giudiziaria e del CSM, senza previsione di ulteriori oneri per la finanza pubblica, oltre a

quelli già stanziati con legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" all'articolo 1 commi 370, 371, 372 e 373, come meglio illustrato nella Relazione tecnica, in allegato alla proposta normativa. Si aggiunga che le previsioni, allo stato, involgono una spesa inferiore agli stanziamenti di Bilancio, come meglio evidenziato nella relazione tecnica dove si precisa che *"calcolati, in modo prudentiale, per i giudici onorari confermati sulla base della retribuzione prevista per l'esercizio esclusivo delle funzioni e per i giudici onorari immessi post D.Lgs. 116/2017 non tenendo in considerazione la riduzione dell'indennità all'ottanta per cento, come previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017."*

Tanto premesso, si rappresenta che l'intervento non richiede risorse pubbliche ulteriori rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato

Le disposizioni sopra esaminate non impattano direttamente, per loro intrinseca natura, sugli assetti concorrenziali del mercato e non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo, apparendo anzi necessarie per il superamento delle osservazioni svolte dalla Commissione europea con il parere motivato notificato il 21 luglio 2023 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2016/4081 ex art. 258 TFUE. Le disposizioni sopra esaminate sono volte anche garantire continuità nell'esercizio delle funzioni dei magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, così assicurando il loro contributo all'efficienza e produttività degli uffici giudiziari presso i quali prestano servizio. Da tempo si evidenzia, inoltre, che sistemi giudiziari efficienti che sostengono lo Stato di diritto e i valori sui quali si fonda l'Unione europea hanno un impatto economico positivo. Laddove i sistemi giudiziari garantiscono una corretta applicazione dei diritti, i creditori sono più propensi a concedere prestiti, le imprese sono dissuase dall'assumere comportamenti opportunistici, i costi delle operazioni si riducono e le imprese innovative hanno più probabilità di investire. L'impatto positivo di sistemi giudiziari nazionali ben funzionanti per l'economia è corroborato da un'ampia serie di studi e documenti accademici. In ogni caso, l'intervento in esame non contiene alcuna restrizione all'accesso o all'esercizio di attività economiche."

Roma, 31 maggio 2024

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Antonio Mura



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)

1. Al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29:

1) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

« 6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, che è incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3.

8. Ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi.

9. I magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nel termine indicato al comma 6 possono esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo; in tale caso, ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello nel quale è esercitata l'opzione »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio »;

b) dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

« Art. 29-bis. — (*Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati*) — 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.

2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana.

Art. 29-ter. — (*Incompatibilità*) — 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti dell'unione civile »;

c) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« Art. 30. — (*Funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei vice procuratori onorari confermati*) — 1. Il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria di cui all'articolo 29 è costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati e vice procuratori onorari confermati.

2. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace.

3. Ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sono assegnate la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari indicati ai commi 4 e 5.

4. Per il settore civile, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:

a) dei procedimenti in materia di famiglia, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

b) dei procedimenti in materia societaria e concorsuale;

c) dei procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria;

d) dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;

e) dei procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000 nonché relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000;

f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito.

5. Per il settore penale, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:

a) dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all'articolo 550 del codice di procedura penale;

b) dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare;

c) dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;

d) dei procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale con il conseguente giudizio.

6. Ove ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, il giudice onorario può essere destinato a comporre il collegio salvo che si tratti, per il settore civile, di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e, per il settore penale, di procedimenti di competenza del tribunale del riesame.

7. In ogni caso, del collegio non può far parte più di un giudice onorario.

8. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17, salva la possibilità di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, anche le funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero in tutti i giudizi in materia civile, di lavoro o fallimentare »;

d) dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti:

« Art. 30-bis. — (*Destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati*) —
1. Ad eccezione dei procedimenti esclusi ai sensi dell'articolo 30, commi 4, lettere a), c) e d), e 5, lettere b), c) e d), nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i giudici onorari di tribunale confermati possono essere destinati, ove sussistano eccezionali esigenze di

servizio, a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se ciò è previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e se nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza.

2. I giudici onorari di tribunale confermati possono essere assegnati, con provvedimento del presidente del tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di pace del circondario, in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza di uno o più giudici onorari di pace.

3. L'attività di supplenza di cui ai commi 1 e 2 non può comportare un impegno complessivo superiore a quello previsto dall'articolo 29-*bis*.

4. Ai magistrati onorari destinati in supplenza ai sensi dei commi 1 e 2 non è dovuto alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione, intendendosi per sede di servizio il circondario del tribunale.

Art. 30-*ter*. — (*Attività dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e godimento del periodo feriale*) — 1. I magistrati onorari confermati non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. Il compenso previsto dagli articoli 31-*bis* e 31-*ter* del presente decreto è corrisposto anche durante il periodo di cui al presente articolo.

Art. 30-*quater*. — (*Trasferimento dei magistrati onorari confermati*) — 1. I magistrati che esercitano le funzioni di giudice di pace possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, purché la sede richiesta presenti una scopertura e sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata. La nuova assegnazione è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio

giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto. La domanda non può essere accolta se l'ufficio di provenienza presenta una scopertura dell'organico dei magistrati onorari superiore al 60 per cento. La domanda può essere riproposta solo decorsi quattro anni dal precedente decreto di nuova assegnazione.

2. I magistrati che esercitano le funzioni di magistrato onorario di tribunale o vice procuratore onorario possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, purché sia situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata. La nuova assegnazione è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo avere sentito, rispettivamente, i presidenti dei tribunali o i procuratori della Repubblica nelle cui circoscrizioni sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.

3. Quando sussista alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 29-ter, la domanda di nuova assegnazione può essere accolta anche in deroga ai presupposti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. La domanda di nuova assegnazione non può essere accolta quando, rispetto all'ufficio richiesto, sussistono, per i magistrati che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilità di cui all'articolo 29-ter e, per i magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilità di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4.

4. I giudici onorari di tribunale confermati possono, a domanda, essere trasferiti presso un ufficio del giudice di pace che presenti scopertura di organico, nell'ambito del distretto di corte di appello presso cui esercitavano le funzioni di giudice ono-

rario di tribunale. Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.

5. Ai magistrati onorari confermati si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 30-quinquies. – (Valutazione di idoneità professionale del magistrato onorario confermato) – 1. I magistrati onorari confermati sono sottoposti con cadenza quadriennale a valutazione diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale.

2. Per il fine di cui al comma 1 sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:

a) un rapporto del capo dell'ufficio sull'attività svolta dal magistrato, nel quale sono indicati i fatti rilevanti per le valutazioni di cui ai commi 3 e 4;

b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, estratti a campione in conformità ai criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura;

c) l'autorelazione del magistrato onorario;

d) le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, e ogni altro documento ritenuto utile;

e) l'attestazione rilasciata dalla struttura della rete della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3;

f) le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

3. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio

giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 2, esprime, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità o non idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura, con onere di motivare il solo giudizio di non idoneità. I giudizi di idoneità non comportano alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 3, quando conferma il giudizio di non idoneità del magistrato onorario confermato dispone, per un biennio, l'assegnazione all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali. Al termine del biennio il magistrato onorario confermato è sottoposto a nuova valutazione di idoneità professionale, che tiene conto del lavoro svolto nell'ufficio del processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, e, in caso di seconda valutazione di non idoneità, è dispensato dal servizio con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 30-*sexies*. — (*Violazione dei doveri inerenti alle funzioni*) — 1. Il presidente del tribunale, per i giudici onorari confermati, e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, per i vice procuratori onorari, vigilano sul rispetto degli impegni assunti dal magistrato in conformità alle disposizioni degli articoli 20 e 29-*bis*, commi 1 e 2, del presente decreto. Per i magistrati onorari che hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del divieto previsto dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e del regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-*ter* del presente decreto. Per i magistrati onorari che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del regime di incompatibilità previsto dall'articolo 5 del presente decreto.

2. In caso di grave inadempimento degli impegni assunti o di grave violazione dei

doveri o dei divieti indicati al comma 1, il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica presso il tribunale, rispettivamente per i giudici onorari e per i vice procuratori onorari, investe del caso la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formulando proposta di decadenza. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, sentito l'interessato, quando ritiene la proposta non fondata dispone, con provvedimento motivato, che essa non abbia seguito; quando ritiene la proposta fondata, la trasmette, con il proprio parere motivato, al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato, dispone la decadenza dall'incarico se accerta il grave inadempimento o la grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1.

3. Nei casi di minore gravità, con la procedura di cui al comma 2 possono essere disposti, in ragione della concreta rilevanza del fatto, l'ammonimento o la sospensione del magistrato onorario dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno, con gli effetti di cui al comma 6, terzo periodo.

4. Il Consiglio superiore della magistratura respinge la proposta quando non ricorrono i presupposti di cui ai commi 2 o 3 oppure quando la violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1 è di scarsa rilevanza.

5. Nei casi di particolare gravità, da cui derivi incompatibilità con l'esercizio delle funzioni, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato dalle funzioni fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura sulla proposta di cui al comma 2. Se la decisione del Consiglio superiore della magistratura non interviene nel termine di due mesi dalla proposta, la sospensione decade.

6. In ogni caso, quando è pendente un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto della proposta di cui al comma 2, il Consiglio superiore può sospendere la pro-

cedura amministrativa e disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato onorario dalle funzioni fino alla conclusione del procedimento penale. La sospensione può sempre essere revocata. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari a due terzi del compenso di cui all'articolo 31-*bis*.

Art. 30-*septies*. — (*Ulteriori disposizioni*)

– 1. Ai magistrati onorari di cui al presente capo si applicano gli articoli 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, comma 5, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, anche l'articolo 5.

2. L'incarico dei magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 può essere temporaneamente sospeso, a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, per consentire lo svolgimento di attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie »;

e) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: « all'articolo 29, » sono inserite le seguenti: « le disposizioni dell'articolo 30, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, nonché »;

f) dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:

« Art. 31-*bis*. — (*Compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva*) –

1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto che esercitano le funzioni in via esclusiva è corrisposto un compenso annuo di euro 58.840, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità.

2. Ai magistrati di cui al comma 1 è riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.

3. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto, e sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

c) assicurazione contro le malattie;

d) assicurazione di maternità.

4. I contributi previdenziali dovuti per il finanziamento delle forme di previdenza e assistenza sociale di cui al comma 3 sono versati all'INPS e all'INAIL secondo le disposizioni, le modalità e i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

5. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.

6. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.

7. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali.

Art. 31-ter. — (*Compenso e regime contributivo dei magistrati confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva*) — 1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo di euro 20.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità.

2. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; si applicano per intero le aliquote contributive pensionistiche e aggiuntive previste per i lavoratori parasubordinati e le figure assimilate, anche per i periodi in cui svolgono attività lavorative aggiuntive. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto.

3. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 2 è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono altresì l'iscrizione alla medesima Cassa in relazione ai compensi percepiti per l'esercizio della professione forense.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che svolgono attività lavorative aggiuntive, diverse da quelle indicate al comma 4, mantengono altresì il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attività. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS.

6. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.

7. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.

8. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali.

9. Ai magistrati di cui al comma 1 è riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.

Art. 31-quater. — (Adeguamento del compenso) — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i compensi previsti dagli articoli 31-bis e 31-ter sono adeguati con cadenza triennale nella misura dello 0,98 per cento ».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di euro 75.021.208 per l'anno 2024, di euro 161.145.499 per l'anno 2025, di euro 160.333.814 per l'anno 2026, di euro 156.061.104 per l'anno 2027, di euro 158.468.594 per l'anno 2028, di euro 153.855.135 per l'anno 2029, di euro 152.981.804 per l'anno 2030, di euro 150.010.605 per l'anno 2031, di euro 148.793.916 per l'anno 2032 e di euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Art. 2.

(Rimessione in termini e disciplina della conferma)

1. Quando, all'esito delle procedure di conferma già concluse, residuano risorse

finanziarie disponibili, da accertare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una nuova procedura valutativa secondo le modalità indicate dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili, indicando altresì i criteri per la formazione, all'esito della selezione, della graduatoria dei candidati.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, i magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda di partecipazione alle prove valutative già concluse possono presentare domanda per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1 fino al compimento del settantesimo anno di età.

3. All'esito delle procedure di cui al comma 1, i magistrati confermati hanno l'obbligo di restituire integralmente l'indennità di cui all'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, ove percepita.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 70.000 per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

1. I magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se rilasciata in precedenza.

2. I magistrati confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui al comma 6 dello stesso articolo, possono, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo, chiedere di esercitare l'opzione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della giustizia, sentito il

Consiglio superiore della magistratura, entro il trimestre successivo provvede sulla domanda. In caso di accoglimento, ogni effetto decorre dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, e 2, pari a euro 75.021.208 per l'anno 2024, a euro 161.145.499 per l'anno 2025, a euro 160.403.814 per l'anno 2026, a euro 156.061.104 per l'anno 2027, a euro 158.468.594 per l'anno 2028, a euro 153.855.135 per l'anno 2029, a euro 152.981.804 per l'anno 2030, a euro 150.010.605 per l'anno 2031, a euro 148.793.916 per l'anno 2032 e a euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a euro 75.021.208 per l'anno 2024, a euro 158.000.000 per l'anno 2025, a euro 151.799.930 per l'anno 2026, a euro 147.457.220 per l'anno 2027, a euro 149.864.710 per l'anno 2028, a euro 145.251.251 per l'anno 2029, a euro 144.377.920 per l'anno 2030, a euro 138.000.000 per l'anno 2031, a euro 136.000.000 per l'anno 2032 e a euro 124.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a euro 3.145.499 per l'anno 2025 e a euro 8.603.884 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

c) quanto a euro 3.406.721 per l'anno 2031, a euro 4.190.032 per l'anno 2032 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

PAGINA BIANCA



19PDL0103490